

Relazione sul governo societario

L'articolo 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) stabilisce, *inter alia*, che:

- “2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*
3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
 - a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
 - d) *programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*
4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*
5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.”*

Nel prosieguo del presente documento, quindi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 del citato decreto legislativo, è riportata la descrizione dei rischi cui è esposto il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., che potrebbero essere potenzialmente forieri di “crisi aziendale” e gli strumenti adottati per la valutazione e minimizzazione dei rischi stessi (cfr. Paragrafo 1).

A completamento è riportata la descrizione degli strumenti di governo societario che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ha implementato nel corso degli anni al fine di contribuire al perseguimento di una *corporate governance* efficace ed efficiente, tenuto conto della propria *mission* aziendale e dei presidi posti a fondamento e guida della stessa (cfr. Paragrafi 0 e 4). Sono altresì riportate le motivazioni sottostanti la

mancata adozione di regolamenti di cui al precedente n. 3, lett. a) e programmi di responsabilità sociale d'impresa di cui al precedente n. 3, lett. d) (cfr. Paragrafo 0).

1. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ex articolo 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016

1.1. Premessa

Il GME si è dotato di strumenti idonei a valutare e gestire il rischio del ruolo di controparte centrale nella gestione dei mercati e dei relativi controvalori economici, nonché a monitorare nel tempo l'adeguatezza dei presidi adottati.

Nello specifico il GME è esposto a:

- **rischio di controparte**, ossia il rischio che un operatore non adempia alle obbligazioni derivanti dalla sua operatività (cfr. paragrafo 1.2);
- **rischio di credito**, ossia il rischio che le proprie controparti, quali emittenti di garanzie fideiussorie ovvero depositarie della propria liquidità, possano andare in *default*, e quindi risultare inadempienti nel far fronte alle proprie obbligazioni in caso di escussione della fideiussione ovvero del ritiro della liquidità depositata (cfr. paragrafo 1.3);
- **rischio di liquidità**, ossia il rischio che il GME non disponga di liquidità per far fronte alle proprie obbligazioni (cfr. paragrafo 1.4);
- **rischio operativo**, ossia il rischio che i complessi sistemi informativi che supportano l'operatività dei mercati subiscano dei malfunzionamenti, nonché il rischio che gli operatori commettano errori nel sottomettere offerte, con ripercussioni negative anche sugli altri operatori e di conseguenza sul GME (cfr. paragrafo 1.5);
- **rischio di continuità aziendale e di crisi d'impresa**, ossia il rischio che l'impresa non sia in grado di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (cfr. paragrafo 1.6).

1.2. Strumenti di Gestione del Rischio di Controparte

Il GME, al fine di limitare il rischio di controparte, ha strutturato appositi sistemi di garanzia, in grado di assicurare sempre il buon fine della transazione per ogni operatore. Tale attività si sostanzia nella richiesta di una garanzia pari al controvalore atteso¹ di liquidazione in funzione dei diversi istanti di vita del contratto.

1.3. Strumenti di Gestione del Rischio di Credito

¹ In particolare nel definire tale controvalore, nei casi in cui lo stesso non è noto con certezza *ex-ante*, il GME deve effettuare delle stime. L'adeguatezza di tali stime è monitorata nel tempo con una metodologia *backward looking* rispetto ai valori reali realizzati *ex-post*.



Il GME valuta e gestisce il rischio di credito facendo riferimento allo strumento universalmente riconosciuto come sintetizzatore del merito creditizio e della solvibilità patrimoniale degli istituti finanziari, ossia il *rating* rilasciato dalle 4 principali Agenzie di Rating² (nel seguito anche Agenzie).

In particolare, ai fini dell'accettazione delle fidejussioni quali forme di garanzie, il GME ha ritenuto opportuno gestire il rischio fissando il limite minimo di accettabilità di un emittente pari al livello di *investment grade* del *rating* di lungo termine (rappresentativo di una qualità medio-alta dell'emittente e quindi lontana dal default nel lungo termine)³.

Le condizioni di accettazione di una banca per il rilascio di fidejussioni come garanzia nel sistema del GME vengono costantemente monitorate.

Con riferimento alla gestione della liquidità rinveniente strutturalmente dalle garanzie prestate dagli operatori in forma di depositi in contanti e dall'incasso delle *fees*, il GME gestisce il rischio di credito delle banche commerciali depositarie adottando il medesimo criterio di *rating* utilizzato per la gestione del rischio di credito delle banche fideiubenti. Nei casi di esistenza di linee di credito concesse a favore del GME da banche non dotate di *rating investment grade*, si sono mantenuti comunque rapporti di conto corrente purché con giacenza inferiore a 100 mila euro⁴ e purché sussista il requisito di un livello di *core tier 1*⁵ pari al medesimo *floor* impostato dal Comitato di Basilea. Il mantenimento di tale condizione di ammissibilità è sottoposto a costante monitoraggio.

1.4. Strumenti di Gestione del Rischio di Liquidità

In tema di liquidità, il GME deve tener conto degli impegni derivanti dal proprio core business di controparte centrale dei mercati energetici e gestore delle piattaforme energetiche, ossia deve assicurare il pagamento/incasso dei controvalori di acquisto/vendita, anche nei confronti delle controparti estere nell'ambito del *market coupling* e assicurare la gestione di inadempimenti tramite le garanzie costituite, tenendo altresì conto, sulla base delle entrate derivanti dalle sue *fees*, degli impegni di liquidità derivanti dalla gestione operativa dell'azienda che include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dei tributi, dei fornitori, dei dipendenti.

² Le quattro principali agenzie di *Rating* sono nello specifico Fitch, Moody's, S&P e DBRS.

³ In caso di *rating* discordanti tra le Agenzie, prediligendo una logica in *favour* dell'operatore, si utilizza il criterio del *rating* massimo (ossia si considera il giudizio più meritevole disponibile per una determinata banca).

⁴ Limite di salvaguardia previsto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi costituito nel 1987.

⁵ La solidità patrimoniale viene tipicamente misurata da un indicatore di bilancio noto in finanza col nome di Core Tier 1. Secondo gli accordi di Basilea, il Core Tier1 è il rapporto tra il patrimonio di qualità primaria della banca e le attività ponderate per il rischio, considerato al netto degli strumenti ibridi (strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli). In sostanza si tratta del patrimonio di base della banca (la parte più solida) diviso per il totale delle attività a rischio (ad esempio prestiti, mutui). Misura quindi la capacità della banca di sostenere la propria attività con il proprio patrimonio: più tale indicatore è alto, più la banca è in grado di gestire eventuali problemi di liquidità e di garantire quindi i suoi clienti. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al momento ha fissato al 8% la soglia di tolleranza del patrimonio di vigilanza totale (patrimonio di base più patrimonio supplementare) al di sotto della quale le banche devono intendersi non sufficientemente patrimonializzate per far fronte ai rischi che possono derivare da sofferenze e crediti deteriorati e per garantire i prestiti che effettua alla clientela.



Il rischio di liquidità del GME viene mitigato essenzialmente attraverso il ricorso a linee di credito e all'impiego di strumenti liquidi o prontamente liquidabili.

In aggiunta, si considera che le *fees* percepite sono strettamente connesse ai volumi intermediati, per cui eventuali contrazioni degli stessi potrebbero riflettersi in una riduzione dei ricavi a margine del GME e, dunque, del risultato aziendale. Tale rischio è mitigato attraverso la definizione annuale, da parte del GME, in coerenza con i propri principi di efficacia ed efficienza, dei corrispettivi sui diversi mercati gestiti effettuata sulla base di analisi prospettiche dell'andamento dei mercati e secondo logiche concorrenziali.

1.5. Strumenti di Gestione del Rischio Operativo

Il GME si è dotato di apposite procedure di *business continuity e disaster recovery*⁶, al fine di gestire il rischio di interruzione delle attività a fronte di un drastico arresto dei sistemi informatici.

Fermo restando gli esoneri di responsabilità e i limiti agli eventuali indennizzi previsti a beneficio del GME nei regolamenti e nei contratti di adesione ai mercati/piattaforme, come ulteriore presidio, nei residuali eventi, in virtù del fatto che episodi di malfunzionamento potrebbero generare richieste di risarcimenti di terzi, è stata sottoscritta apposita copertura assicurativa per mitigare gli impatti economici derivanti da tali eventi. Infine la protezione dei dati e delle informazioni, anche ai sensi del d.lgs. 231/01 e del Regolamento UE n. 679/2016, è assicurata da un apposito sistema di anti intrusione.

Per quanto riguarda invece, la prevenzione di errori da parte dell'operatore, che potrebbero avere un effetto negativo sull'operatore stesso e sul GME nonché sull'ordinato funzionamento dei mercati, sono stati stimati appositi limiti di prezzo e quantità nell'ambito delle negoziazioni sui mercati e sono previsti appositi *warning* sulle piattaforme di mercato.

1.6. Strumenti di Gestione del Rischio di Continuità e di Crisi d'Impresa

L'articolo 14 del d.lgs. 175/2016 prevede che qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, il tutto attraverso un idoneo piano di risanamento.

Ai fini inoltre di una migliore valutazione dell'eventuale situazione di crisi aziendale, l'art. 13 del D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)⁷, ha previsto l'elaborazione ed il conseguente recepimento per i destinatari di tale normativa di taluni indicatori di crisi d'impresa pubblicati, allo stato, nel mese di ottobre 2019, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Il GME, nelle more dell'entrata in vigore di tale normativa e fermo restando che la medesima potrà applicarsi alla società solo in via eventuale e residuale al raggiungimento di determinati parametri, nonostante effettui già un costante monitoraggio sull'andamento della gestione sul quale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e alla Capogruppo – anche mediante le informative periodiche rese ai sensi dell'articolo

⁶ Misure tecnologiche atte a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sui mercati gestiti, anche a fronte di gravi eventi in grado di incidere sull'integrità dei sistemi.

⁷ Attualmente tali indicatori sono in fase di approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

22.4 dello Statuto Sociale – ha ritenuto opportuno, su base volontaria e a titolo prudenziale oltreché per delineare in modo ancor più trasparente le attività da svolgere, adottare una nuova procedura aziendale nella quale, oltre a descrivere l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del GME, si individuano puntualmente le attività di monitoraggio della continuità aziendale e degli indicatori della crisi d’impresa, al fine di meglio identificare ogni elemento segnaletico di rischio per la continuità aziendale e consentire la pronta individuazione delle azioni utili al superamento dell’eventuale crisi d’impresa-

Nello specifico tali indicatori, in ossequio a quanto stabilito dal CNDEC, si riferiscono a:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari;
- indice di adeguatezza patrimoniale;
- indice di ritorno liquido dell’attivo;
- indice di liquidità;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario.

Secondo le indicazioni fornite dal CNDEC la situazione di crisi è ipotizzabile unicamente allorché tutti i predetti indici si discostino dalle soglie individuate con riferimento al settore di attività dell’impresa. L’individuazione delle soglie di settore è stata effettuata dal CNDEC “clusterizzando” le imprese sulla base del codice ATECO 2007. Tuttavia non essendo presente, tra i cluster individuati, il codice ATECO previsto per le specifiche attività svolte dal GME si è ritenuto opportuno confrontare i predetti indici con quelli individuati per i seguenti settori di attività:

Settore	Soglie di allerta				
	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	Indice di adeguatezza patrimoniale	Indice di ritorno liquido dell’attivo	Indice di liquidità	Indice di indebitamento previdenziale e tributario
	%	%	%	%	%
Servizi alle imprese	1,8	5,2	1,7	95,4	11,9
Produzione Energia elettrica e Gas	3,0	7,6	0,5	93,7	4,9
Distribuzione Energia elettrica e Gas	2,1	6,3	0,6	101,4	2,9
Tramissione Energia elettrica e Gas	2,6	6,7	1,9	84,2	6,5

Qualora gli indici calcolati con riferimento ai dati economici e patrimoniali del GME non dovessero superare il confronto con riferimento anche a uno solo dei quattro settori individuati, si dovranno analizzare le motivazioni sottostanti e, qualora si presuma la ragionevole presenza di uno stato di crisi, informare il Consiglio di Amministrazione affinché possa porre in essere tutte le azioni necessarie al superamento della situazione di crisi.

Nella tabella di seguito sono riepilogati gli indici del GME calcolati con riferimento agli esercizi 2016-2020⁸ e confrontati con le predette soglie di allerta. Per ciascun indicatore l’analisi è stata effettuata verificando l’eventuale mancato rispetto delle soglie di allerta con riferimento al valore più basso di ciascuna delle soglie individuate per ciascun settore di attività. I risultati dell’analisi sono riportati nella tabella seguente:

⁸ Elaborati sulla base dei dati di Budget 2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Indice	Valore soglia	Budget 2020	Bilancio 2019	Bilancio 2018	Bilancio 2017	Bilancio 2016
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	≥ 1,8%	3,7%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
Indice di adeguatezza patrimoniale	≤ 5,2%	356,2%	335,2%	159,7%	130,4%	480,4%
Indice di ritorno liquido dell'attivo	≤ 0,5%	18,5%	30,4%	26,8%	16,7%	8,8%
Indice di liquidità	≤ 84,2%	103,4%	103,9%	102,7%	103,5%	100,6%
Indice di indebitamento previdenziale e tributario	≥ 2,9%	1,9%	4,8%	1,9%	1,0%	0,6%

■ Superamento della soglia di allerta
■ Valore nella norma

Come si può notare nei cinque anni oggetto di analisi solo due indicatori, peraltro in due esercizi differenti, non hanno rispettato le soglie di allerta individuate dal CNDCEC, a causa di fattori esogeni.

In particolare, con riferimento all'anno 2019 l'indice di indebitamento previdenziale e tributario supera la soglia minima individuata a causa dell'ammontare del debito per imposte di competenza dell'esercizio che sarà saldato nel corso del 2020. Il debito per imposte dell'esercizio 2019 risente di alcune dinamiche che, pur avendo avuto un impatto significativo sulla quantificazione del carico tributario dell'anno, non configurano criticità sotto l'aspetto della significatività.

Con riferimento, invece, all'indice di sostenibilità degli oneri finanziari stimato per il 2020, si rappresenta che il superamento del valore soglia è esclusivamente attribuibile alla contingente situazione del sistema monetario che prevede l'applicazione di tassi di interesse negativi sulle giacenze di liquidità.

1.7. Conclusione

In conclusione, il risultato della gestione dei rischi attuata dal GME con l'obiettivo di preservare l'azienda da crisi aziendali, con annessa evidenza dell'adeguatezza o meno degli strumenti individuati, è esposto di seguito, sulla base del monitoraggio periodico interno sul tema:

Tipologia di Rischio	Strumenti di Gestione	Copertura del Rischio
Rischio di Controparte	Sistemi di garanzia con stime di parametri modellizzate	
Rischio di Credito	Indicatori di merito creditizio	
Rischio di Liquidità	Linee di credito e Impieghi prontamente liquidabili	
Rischio Operativo	Limiti sui mercati e sistemi informatici di presidio	
Rischio di Continuità e di Crisi d'Impresa	Analisi di indicatori economico-patrimoniali e confronto con specifiche soglie di allerta	

LEGENDA:

	Rischio coperto adeguatamente
	Rischio coperto, ma strumenti di mitigazione da migliorare
	Rischio non coperto



2. Regolamenti ex. Art. 6, comma 3, lettera a) del d.lgs. 175/2016

Il GME non ha adottato ulteriori regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività svolta alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, atteso che, in considerazione della natura della società e del ruolo dalla stessa svolto, già le norme istitutive e i relativi regolamenti di funzionamento dei mercati organizzati e gestiti contengono tali norme laddove sanciscono che il GME organizza e gestisce i mercati energetici secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza.

3. Ufficio di controllo interno ex articolo 6, comma 3, lettera b) del d.lgs. 175/2016

In forza di quanto previsto nell'ambito del "Contratto per la fornitura di servizi di assistenza e consulenza a carattere continuativo tra Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. e Gestore dei Mercati Energetici S.p.A." attualmente in vigore, l'Internal Audit della Capogruppo GSE svolge i servizi di audit per il GME.

L'Internal Audit preposta alla verifica dei processi aziendali agisce nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché degli standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Auditing elaborati dal IIA – Institute of Internal Auditors.

a. Audit ex d.lgs. 231/2001

Con riferimento alle attività di cui al d.lgs. 231/2001, l'Internal Audit del GSE svolge per il GME le seguenti attività:

- valutazioni di efficacia/efficienza dei processi e dei comportamenti aziendali;
- analisi dei processi per la verifica della conformità alle disposizioni normative;
- verifica di conformità dei processi amministrativo/contabili;
- verifica del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001.

In particolare, l'Internal Audit svolge, con riferimento alle tematiche sopra evidenziate, le seguenti attività:

1. monitoraggio - per conto dell'Organismo di Vigilanza - del Modello 231 adottato dal GME allo scopo di controllare il funzionamento e l'osservanza del modello medesimo.

Tale attività prevede lo svolgimento di specifiche azioni di audit sui processi aziendali ritenuti sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001. Inoltre, ad integrazione delle azioni di audit effettuate, viene richiesta ai Responsabili di processo un'autovalutazione, svolta su base semestrale, in merito ai parametri di controllo assunti come riferimento per la valutazione dei processi sensibili (*i.e.*, segregazione delle attività, esistenza di norme, poteri di firma e poteri autorizzativi, tracciabilità e documentabilità delle attività effettuate).

2. Svolgimento delle verifiche richieste dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Tali attività vengono esercitate dall'Internal Audit in conformità con quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle Linee Guida sul Ruolo del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società con apposita delibera.

3. Verifica, per quanto di competenza, delle procedure aziendali, ivi compreso il loro eventuale aggiornamento.

Sulla base della mappatura e dell'analisi dei rischi emergenti ai fini del d.lgs. 231/2001 effettuata nell'ambito dei processi aziendali del GME, la Società, con il supporto dell'Internal Audit della Capogruppo, monitora annualmente i seguenti processi sensibili:

- PS 1⁹ – Gestione dei Mercati: il macro-processo di Gestione dei Mercati si compone di nove processi ed ogni anno si provvede ad eseguire una verifica su almeno uno o più di essi, in modo che nel ciclo triennale siano stati tutti monitorati.
- PS 3 – Gestione dei rapporti con Enti previdenziali ed Erario.
- PS 4 – Reporting aziendale: Budget e ciclo economico finanziario patrimoniale (sia per quanto concerne la PS 4.1 - Stesura del bilancio di esercizio; sia per la PS 4.2 - Gestione e predisposizione del budget).
- PS 6 – Gestione adempimenti tributari.
- PS 7 – Rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori (d.lgs. 81/08).
- PS 8 – Processo di approvvigionamento di beni e servizi esterni del GME.
- PS 9 – Transazioni Finanziarie.
- PS 12 – Gestione omaggi, comodati e atti di liberalità.

Ove nel corso di un dato anno non sia prevista una specifica azione di audit o un follow-up su un determinato processo, è comunque richiesta un'autovalutazione al responsabile dello stesso, ciò al fine di garantire continuità di controllo su tutte le aree sensibili individuate e contribuire a sensibilizzare ulteriormente i *process-owner* in merito alle tematiche del d.lgs. 231/01.

b. Audit per il Dirigente Preposto

Il Dirigente Preposto svolge i compiti contemplati nello Statuto sociale, assicurando la massima diligenza professionale e nel rispetto dei principi generali comunemente accettati quali *best practice* in materia di controllo interno. In particolare, il Dirigente Preposto:

- predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- attesta, congiuntamente all'organo amministrativo delegato, con apposita relazione:
 - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure che hanno impatto sul bilancio, nel corso del periodo cui lo stesso si riferisce;
 - la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'idoneità di questo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - la redazione del bilancio in conformità alle norme del Codice Civile, nonché alle regole dettate dai Principi Contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità;
 - la predisposizione, nella relazione sulla gestione, di un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

⁹ La numerazione è quella adottata dalla Società nell'ambito della valutazione dei propri processi sensibili.

L'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e l'operatività dei controlli a presidio dei processi rilevanti per la formazione del bilancio deve essere accertata dal Dirigente Preposto tramite verifiche specifiche effettuate avvalendosi sia del supporto di una funzione indipendente (c.d. "*Monitoraggio indipendente*"), sia del supporto delle funzioni aziendali coinvolte nei processi medesimi (c.d. "*Monitoraggio di linea*"). Al riguardo, il Dirigente Preposto, conformemente con le disposizioni contenute nel documento Linee Guida sul Ruolo del "*Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari*" e nell'ottica di valorizzare le competenze altamente specialistiche esistenti nel Gruppo, si avvale, come detto, del supporto indipendente dell'Internal Audit della controllante GSE.

L'Internal Audit del GSE, pertanto, svolge sia verifiche di audit mirate (test), sia attività di *follow-up*, sui processi che - sulla base della metodologia aziendale ormai consolidata che prende in esame elementi sia quantitativi (legati alla significatività del processo) sia qualitativi (legati al livello di complessità del processo medesimo) - hanno impatto giudicato rilevante sulla formazione del bilancio d'esercizio.

L'attività di verifica (test) consente di accertare se i controlli posti a presidio degli stessi: *i.* siano idonei a fronteggiare i rischi "teorici" di processo; *ii.* funzionino in maniera conforme a come sono stati disegnati; *iii.* siano costanti e tempestivi; *iv.* siano operativi per tutte le transazioni per i quali sono stati progettati; *v.* siano operativi nell'intero periodo di analisi.

I controlli sui processi aziendali sono svolti mediante la combinazione delle seguenti modalità di verifica:

- conduzione di interviste opportunamente mirate;
- osservazione del controllo in atto;
- esame della documentazione;
- riesecuzione dell'attività di controllo (*re-performing*).

L'attività di *follow-up* – sulla base degli esiti delle verifiche di audit dell'anno precedente – si prefigge, attraverso interviste ed esame documentale, di: *i.* verificare l'adeguatezza, l'efficacia e la tempestività delle azioni intraprese dal management in risposta ai rilievi e alle raccomandazioni emerse nelle precedenti azioni di audit; *ii.* rilevare e approfondire gli eventuali cambiamenti intervenuti sul processo rispetto a quanto evidenziato l'anno precedente. Qualora nel corso dell'anno siano intervenute modifiche rilevanti sul processo potrà essere valutata l'opportunità di sottoporre, le sole attività del processo interessate dalla modifica o l'intero processo, all'attività di verifica mediante test.

Una volta conclusa ciascuna verifica di audit, l'Internal Audit del GSE comunica all'Amministratore Delegato e al Dirigente Preposto del GME i risultati delle analisi condotte, previa comunicazione degli stessi al Responsabile del processo verificato. In tale relazione dovranno essere altresì riportate le eventuali criticità riscontrate e le azioni correttive individuate congiuntamente al Responsabile del processo testato. Annualmente - e comunque in tempo utile per il rilascio dell'attestazione prevista dall'articolo 26 dello Statuto sociale – l'Internal Audit del GSE fornisce al Dirigente Preposto e all'Amministratore Delegato una relazione conclusiva su tutte le azioni di verifica condotte. Qualora ritenuto necessario possono essere rilasciate anche relazioni infrannuali (ad esempio a cadenza semestrale).

L'Internal Audit del GSE, infine, supporta il Dirigente Preposto nel monitorare il recepimento - da parte dei diversi referenti di processo - dei suggerimenti e delle azioni correttive evidenziate nel corso delle verifiche

di audit condotte con riferimento all'attendibilità del bilancio dell'esercizio precedente. A tal scopo, infatti, segnala, nelle relazioni predisposte a conclusione delle singole azioni di audit, le eventuali carenze segnalate nel corso delle verifiche di audit dell'esercizio precedente e per le quali non siano state intraprese azioni correttive.

4. Codici di condotta ex articolo 6, comma 3, lettera c) del d.lgs. 175/2016

Il GME ha adottato un Codice Etico, le cui regole e principi di condotta integrano i principi generali che governano il comportamento e il modo di agire, nell'ambito lavorativo, dei soggetti che operano in nome e/o per conto e/o alle dipendenze del GME, i quali sono tenuti a rispettarli – in conformità con la normativa civile e penale agli stessi applicabile, ivi inclusi i doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 del codice civile – anche al fine di garantire il rispetto dei valori di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza, riconducibili all'etica propria di qualsiasi tipologia di lavoro.

Per i dipendenti del GME, inoltre, il rispetto del Codice Etico è parte essenziale delle proprie obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile e dell'art. 57 del CCNL attualmente vigente.

In tale ambito, il Codice Etico stabilisce che i dirigenti responsabili delle Direzioni della Società devono, altresì, garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dati e atti oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa applicabile in tema di trasparenza.

Il Codice Etico viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed ogni suo aggiornamento deve essere tempestivamente comunicato agli organi di controllo interni, compresi Organismo di Vigilanza e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

A completamento, si segnala altresì che il GME ha adottato, in conformità alle relative disposizioni normative applicabili, anche gli ulteriori strumenti di *governance* aziendale:

- Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012;
- Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Tali atti - applicabili nei confronti di tutti i dipendenti della Società nonché, *mutatis mutandis*, nei confronti di talune categorie di soggetti terzi - forniscono ulteriori linee guida, cogenti, di comportamenti da adottare nello svolgimento delle attività lavorative.

5. Programmi di responsabilità sociale d'impresa ex articolo 6, comma 3, lettera d) del d.lgs. 175/2016

L'articolo 6, comma 3 del d.lgs. in oggetto, prevede alla lettera d) che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con i programmi di responsabilità sociale d'impresa (nel seguito: RSI), in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea¹⁰.

Infatti, come chiarito nel Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa 2012-2014 predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'RSI ha una natura multidisciplinare e richiede un'integrazione strategica e organica a tutta la vita aziendale con l'adozione di forme di rendicontazione extra-finanziarie legate alle performance sociali e ambientali dell'azienda, inclusa l'adozione di standard internazionali come il Global Compact.

Peraltro, è lo stesso articolo 6, comma 3 che individua tale previsione come una facoltà e non un obbligo in capo alle società pubbliche da valutare in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta¹¹. Tale facoltà è stata resa *a contrariis* maggiormente significativa dall'obbligo introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 7 del 10 gennaio 2017, concernente il recepimento della Direttiva europea sulle informazioni di carattere non finanziario che alcune imprese sono tenute a pubblicare. In particolare, tale ultimo d.lgs. prevede all'articolo 2 che i soggetti qualificabili "enti di interesse pubblico"¹² con un numero di dipendenti superiore a cinquecento e che abbiano superato almeno uno di determinati limiti dimensionali¹³ siano tenuti a redigere per ogni esercizio finanziario successivo al 2016 una dichiarazione di carattere non finanziario. In particolare il successivo articolo 3 precisa il contenuto che tale dichiarazione è tenuta ad avere, individuando come contenuto minimo la trattazione dei seguenti argomenti: a) l'utilizzo di risorse energetiche; b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l'impatto, ove possibile, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza; d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale; e) rispetto dei diritti umani e le misure adottate per prevenirne le violazioni e atteggiamenti antidiscriminatori e f) la lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, con gli strumenti a tal fine adottati. In mancanza del deposito della dichiarazione nei termini previsti, è prevista a carico degli amministratori dell'ente di interesse pubblico l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria¹⁴.

Tenuto conto del quadro normativo appena illustrato ed anche in considerazione della struttura organizzativa del GME, della consistenza dell'organico, pari al 31 dicembre 2019 a 112 unità, nonché delle peculiarità del

¹⁰Per quanto concerne le raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea, è possibile consultare *ex ceteribus* il "Corporate Social Responsibility, National Public Policies in the European Union, Compendium 2014" della Commissione Europea e la Comunicazione sulla – "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" - COM (2011) 681 definitivo della Commissione Europea.

¹¹Le caratteristiche dimensionali e organizzative dell'attività svolta come parametri di valutazione per l'adozione dei programmi di responsabilità sociale hanno trovato specifica menzione anche nell'ambito del Dossier n. 322 elaborato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e dal Servizio Studi della Camera dei Deputati avente ad oggetto l'Atto del Governo n. 297.

¹²Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 gli enti di interesse pubblico sono a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, b) le banche, c) le imprese di assicurazione e d) le imprese di riassicurazione. Il GME non rientra quindi in tale perimetro.

¹³Ovvero a) 20.000.000 di euro di totale dello stato patrimoniale; b) 40.000.000 di euro di totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

¹⁴In misura variabile, da un minimo di 20.000 euro ad un massimo 100.000 euro.



business del GME, volto all'implementazione e gestione di piattaforme di mercato e dunque caratterizzato da un elevato grado di informatizzazione, non si è proceduto alla predisposizione di alcun programma di responsabilità sociale. A completamento, si evidenzia comunque che il GME ha già da tempo adottato specifiche procedure interne finalizzate a tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori nonché a prevenire comportamenti discriminatori tra e nei confronti del personale dipendente, nel rispetto della normativa vigente.